

## NORME INTERNAZIONALI CHE REGOLANO IL COMMERCIO E LO SCAMBIO DI VEGETALI

Elisabetta Brugiapaglia

Le modifiche e la distruzione degli ambienti naturali, nonché lo sfruttamento di piante ed animali di origine selvatica, sono le principali cause dell'estinzione della flora e della fauna selvatiche.

Dal 1975 la Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale di Specie Minacciate della Fauna e della Flora Selvatiche (CITES) regola lo sfruttamento a fini commerciali per garantire la tutela e la gestione di questo tipo di materiale assicurando che non venga compromessa la sopravvivenza delle specie.

### **Normativa di riferimento**

#### **Internazionale**

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, emendata a Bonn il 22 Giugno 1979.

#### **Comunitaria**

Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1996 - "Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio".

Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 - "Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio".

Regolamento (CE) n. 1497/03 del 18 Agosto 2003 - "Modifica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio". \*abrogato dal Reg. (CE)1332/2005

Regolamento (CE) n. 834/2004 del 28 Aprile 2004 - "Modifica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio". \*abrogato dal Reg. (CE)1332/2005

Regolamento (CE) n.252/05 del 14 Febbraio 2005 - "Modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche".

Regolamento (CE) n.1332/05 del 9 Agosto 2005 - "Modifica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio".

Alla Convenzione di Washington aderiscono 169 paesi (dati al settembre 2005). L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 che è entrata in vigore il 31 dicembre 1979. Il sistema di monitoraggio attraverso l'emissione di licenze e di controlli effettuati dai Paesi esportatori ed importatori, e adottato da tutti i Paesi aderenti alla Convenzione, contribuisce a conservare le specie rare e minacciate nei luoghi di origine.

La raccolta ed il commercio di specie vegetali selvatiche, possono rappresentare un pericolo per le specie stesse, quindi la Convenzione si configura come il più importante strumento legale internazionale per la conservazione delle risorse naturali sottoponendo a rigidi controlli le importazioni e le esportazioni degli esemplari e dei prodotti derivati dalle specie riportate in 3 elenchi, le Appendici I, II e III. L'inclusione di una specie in una delle appendici, dipende dal grado di minaccia di estinzione della specie stessa.

L'Appendice I comprende le specie considerate in grave pericolo di estinzione. Il commercio di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere in ulteriore pericolo la loro sopravvivenza.

L'Appendice II comprende tutte le specie che pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in futuro se il commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione avente come fine di evitare lo sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.

L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

Le 3 Appendici della Convenzione vengono aggiornate e modificate sulla base delle nuove conoscenze acquisite sullo stato delle specie. Il recente Regolamento n. 1332/2005 modifica il 338/97, primo regolamento con il quale l'Europa recepì la Convenzione, e ne sostituisce l'allegato.

<b>Allegato A</b>	<b>Allegato B</b>	<b>Allegato C</b>	<b>Allegato D</b>
11 generi, 97 specie, 4 sottospecie	5 famiglie, 18 generi, 50 specie	6 specie, 1 varietà	1 genere, 29 specie, 1 sottospecie, 1 varietà

Il regolamento CEE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, definisce 4 allegati (A, B, C, D). L'allegato A comprende le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione, l'allegato B comprende le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, l'allegato C comprende le specie elencate nell'appendice III della Convenzione ed infine l'allegato D comprende alcune

specie non elencate negli allegati ma di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza.

Le specie vegetali italiane comprese negli allegati sono riportate di seguito:

## **Allegato A**

### **Orchidaceae**

*Cypripedium calceolus*  
*Liparis loeselii*  
*Ophrys lunulata*  
*Spiranthes aestivalis*



*Cypripedium calceolus*

## **Allegato B**

### **Amaryllidaceae**

*Galanthus nivalis*  
*Galanthus nivalis* subsp. *nivalis*  
*Galanthus nivalis* subsp. *reginae-olgae*

### **Euphorbiaceae**

*Euphorbia dendroides*

### **Orchidaceae**

*Aceras anthropophorum*  
*Anacamptis pyramidalis*  
*Barlia robertiana*  
*Cephalanthera damasonium*  
*Cephalanthera longifolia*  
*Cephalanthera rubra*  
*Chamaeorchis alpina*  
*Coeloglossum viride*  
*Corallorhiza trifida*  
*Epipactis atropurpurea*  
*Epipactis greuteri*  
*Epipactis helleborine*  
*Epipactis leptochila*  
*Epipactis leptochila* subsp. *leptochila*  
*Epipactis meridionalis*  
*Epipactis microphylla*  
*Epipactis muelleri*  
*Epipactis palustris*  
*Epipactis persica*  
*Epipactis persica* subsp. *gracilis*  
*Epipactis purpurata*  
*Epipactis tremolsii*  
*Epipogium aphyllum*  
*Gennaria diphylla*  
*Goodyera repens*

*Gymnadenia conopsea*  
*Gymnadenia odoratissima*  
*Hammarbya paludosa*  
*Herminium monorchis*  
*Leucorchis albida*  
*Limodorum abortivum*  
*Limodorum trabutianum*  
*Listera cordata*  
*Listera ovata*  
*Loroglossum hircinum*  
*Microstylis monophyllos*  
*Neotinea intacta*  
*Neotinea maculata*  
*Neottia nidus-avis*  
*Nigritella miniata*  
*Nigritella nigra*  
*Nigritella nigra* subsp. *corneliana*  
*Nigritella nigra* subsp. *nigra*  
*Nigritella widderi*  
*Ophrys apifera* subsp. *apifera*  
*Ophrys arachnitiformis*  
*Ophrys bertolonii*  
*Ophrys bombyliflora*  
*Ophrys ciliata*  
*Ophrys crabronifera*  
*Ophrys crabronifera* subsp. *crabronifera*  
*Ophrys discors*  
*Ophrys exaltata*  
*Ophrys exaltata* subsp. *sundermanii*  
*Ophrys exaltata* subsp. *tyrrhena*  
*Ophrys fuciflora*  
*Ophrys fuciflora* subsp. *fuciflora*  
*Ophrys fuciflora* subsp. *candida*  
*Ophrys fuciflora* subsp. *oxyrrhynchos*

*Ophrys fuciflora* subsp. *exaltata*  
*Ophrys fuciflora* subsp. *pollinensis*  
*Ophrys fuciflora* subsp. *apulica*  
*Ophrys fusca*  
*Ophrys fusca* subsp. *fusca*  
*Ophrys fusca* subsp. *iricolor*  
*Ophrys holoserica*  
*Ophrys holoserica* subsp. *apulica*  
*Ophrys holoserica* subsp. *candida*  
*Ophrys holoserica* subsp. *holoserica*  
*Ophrys holoserica* subsp. *parvimaculata*  
*Ophrys holoserica* subsp. *pollinensis*  
*Ophrys incubacea*  
*Ophrys insectifera*  
*Ophrys lacaitae*  
*Ophrys lutea*  
*Ophrys oxyrrhynchos*  
*Ophrys oxyrrhynchos* subsp. *celiensis*  
*Ophrys oxyrrhynchos* subsp. *oxyrrhynchos*  
*Ophrys pallida*  
*Ophrys panormitana*  
*Ophrys scolopax*  
*Ophrys scolopax* subsp. *heldreichii*  
*Ophrys scolopax* subsp. *cornuta*  
*Ophrys speculum*  
*Ophrys sphecodes*  
*Ophrys sphecodes* subsp. *sphcodes*  
*Ophrys sphecodes* subsp. *garganica*  
*Ophrys sphecodes* subsp. *atrata*  
*Ophrys sphecodes* subsp. *sicula*  
*Ophrys sphecodes* subsp. *panormitana*  
*Ophrys tarentina*  
*Ophrys tenthredinifera*  
*Oplismenus hirtellus*  
*Oplismenus hirtellus* subsp. *undulatifolius*  
*Orchis brancifortii*  
*Orchis collina*  
*Orchis coriophora*  
*Orchis cruenta*  
*Orchis incarnata*  
*Orchis insularis*  
*Orchis italica*  
*Orchis lactea*  
*Orchis latifolia*  
*Orchis laxiflora*  
*Orchis longicornu*  
*Orchis maculata*  
*Orchis maculata* subsp. *saccifera*  
*Orchis maculata* subsp. *fuchsii*  
*Orchis mascula*  
*Orchis militaris*  
*Orchis morio*  
*Orchis pallens*  
*Orchis palustris*  
*Orchis papilionacea*  
*Orchis papilionacea* subsp. *papilionacea*

*Orchis papilionacea* subsp. *grandiflora*  
*Orchis patens*  
*Orchis pauciflora*  
*Orchis provincialis*  
*Orchis purpurea*  
*Orchis quadripuntata*  
*Orchis romana*  
*Orchis romana* subsp. *fasciculata*  
*Orchis sambucina*  
*Orchis simia*  
*Orchis spitzelii*  
*Orchis traunsteineri*  
*Orchis tridentata*  
*Orchis ustulata*  
*Latanthera algeriensis*  
*Platanthera bifolia*  
*Platanthera chlorantha*  
*Serapias cordigera*  
*Serapias lingua*  
*Serapias neglecta*  
*Serapias orientalis*  
*Platanthera bifolia*  
*Platanthera chlorantha*  
*Serapias cordigera*  
*Serapias lingua*  
*Serapias neglecta*  
*Serapias orientalis*  
*Serapias orientalis* subsp. *apulica*  
*Serapias orientalis* subsp. *siciliensis*  
*Serapias parviflora*  
*Serapias vomeracea*  
*Spiranthes spiralis*  
*Traunsteinera globosa*

#### **Primulaceae**

*Cyclamen hederifolium*  
*Cyclamen purpurascens*  
*Cyclamen repandum*

#### **Ranunculaceae**

*Adonis vernalis*

#### **Allegato D**

#### **Compositae**

*Arnica montana*

#### **Ericaceae**

*Artostaphylos uva-ursi*

#### **Gentianaceae**

*Gentiana lutea*

#### **Menyanthaceae**

*Menyanthes trifoliata*

Rispetto alla fauna, la flora ha goduto di una minore attenzione, nonostante che negli elenchi CITES siano incluse circa 22.000 specie vegetali rispetto alle circa 2.000 della fauna ed inoltre il commercio delle specie vegetali è in continuo aumento per le utilizzazioni amatoriali e industriali. Sono diverse le minacce che incombono sul patrimonio vegetale e che hanno ridotto le popolazioni di molte specie botaniche: la raccolta eccessiva per scopi farmaceutici, per il collezionismo o per il commercio di legname. L'utilizzo a scala industriale di molte specie officinali, ha determinato la loro inclusione in appendice. A tale proposito si possono citare *Taxus wallichiana* e *Prunus africana*.

Molte specie arboree tra cui *Dalbergia nigra* e *Pericopsis elata* sono state incluse rispettivamente in appendice I e II a causa della crescente richiesta del loro legname.

I collezionisti rappresentano invece la maggiore minaccia per parecchie specie di Cactaceae e di Orchidaceae.



*Notocactus haselbergii* – Cactacea di Appendice II



*Pericopsis elata*

La conservazione degli equilibri negli ambienti naturali tropicali ed aridi, è estremamente difficile e, soprattutto in quelli aridi, le condizioni climatiche sono così ostili che il prelievo di pochi esemplari può determinare l'estinzione della specie stessa. La CITES vieta il commercio di queste specie, tranne che degli esemplari riprodotti artificialmente o di quelli raccolti prima che il divieto entrasse in vigore.

In particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a, afferma che “*gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato A, che sono nati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggette alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B*”.

In questo panorama la CITES cerca di razionalizzare lo sfruttamento avendo come obiettivo principale la conservazione della specie senza tuttavia privare l'uomo dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di tali specie.

Il commercio è quindi sottoposto ai vincoli imposti dal regolamento CEE n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, ma tale regolamento contempla anche disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora che vengono scambiati per scopi non commerciali tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrate. Gli scambi riguardanti gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità alla procedura dell'art. 18 del regolamento 338/97, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano, non sono sottoposti alle procedure di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 del regolamento.

L'articolo 4 prevede che per le specie di allegato A e B, l'introduzione nella Comunità deve essere subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'Ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

L'articolo 5 prevede che per le specie di allegato A, B e C, le esportazioni o riesportazioni nella Comunità devono essere subordinate all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'Ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

Il divieto imposto dall'art. 8, comma 1 "sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico a fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A", non è applicato per le specie della flora che siano destinate a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie.

Le agevolazioni per gli scambi scientifici testimoniano dell'importanza che ha la ricerca scientifica ed in particolare gli erbari che rappresentano la fonte primaria d'informazioni per una tutela attiva delle specie minacciate: infatti l'erbario fornisce una gamma d'informazioni per la conservazione, punto di partenza essenziale per tutte le azioni rivolte alle piante minacciate.

Le agevolazioni e le riserve che la CITES prevede per il materiale scientifico, tendono a razionalizzare e consentire il libero scambio per i prestiti non commerciali, donazioni o scambi tra istituzioni scientifiche registrate dei campioni di erbario, essiccata e piante vive che portano un'etichettatura conforme alla CITES. Se l'erbario non è registrato, i movimenti delle specie CITES


sono soggetti a tutte le applicazioni legali; è quindi fondamentale assicurarsi che un erbario attivo sia registrato.

La responsabilità dell'applicazione della Convenzione è demandata ad un'Autorità di Gestione e ad un'Autorità Scientifica nominata da ogni Paese. La Segreteria della Convenzione ha sede a Ginevra in Svizzera e svolge la funzione di coordinamento delle attività delle autorità di gestione nazionali e assiste al monitoraggio del commercio ed al controllo del rispetto della Convenzione.

L'Italia ha:

- un'**Autorità di Gestione**, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che ha funzioni di indirizzo politico e coordinamento, mentre l'Autorità per l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è istituita presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato e presso il Ministero delle Attività Produttive che cura il rilascio delle licenze di importazione ed esportazione previste dai Regolamenti Comunitari.

- un'**Autorità Scientifica**, per l'attuazione della Convenzione e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, che svolge le funzioni, previste dalla Convenzione e dai Regolamenti Comunitari, di Autorità Scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati su indicazione di Enti di carattere scientifico; della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome; di associazioni ambientaliste. I compiti dell'Autorità Scientifica e del Gruppo di Revisione Scientifica UE sono riassunti in un documento approvato in seno al Gruppo di Revisione Scientifica e si riferiscono alle prescrizioni dei Regolamenti Comunitari 338/97 e 1808/01.



Schema delle procedure per il commercio e lo scambio di vegetali

### Siti internet

[www.cites.org](http://www.cites.org)

[www.corpoforestale.it](http://www.corpoforestale.it)

[www.eu-wildlifetrade.org](http://www.eu-wildlifetrade.org)

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

### BIBLIOGRAFIA

Bridson D., Forman L., – 1999, The herbarium handbook. Royal Botanic Garden Kew

OASIS, 2000 – Animali da salvare. Speciale CITES.

Oddo E., Sajeva M, 1994 - Un manuale CITES per gli orti botanici. Botanic Gardens Conservation International.

Wijnstekers W., 2003 – The evolution of CITES. CITES Secretariat